



Comune di Marino

Città metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28.12.2018

1. Oggetto

- 1.1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Marino, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, (GDPR - General Data Protection Regulation), in osservanza delle disposizioni contenute nei codici di deontologia promulgati dal Garante della privacy ed in particolare dall'art. 3.1. del *"Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010"*.
- 1.2. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante, ma è sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale tipo di impianto per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata.
- 1.3. In particolare il presente regolamento:
 - a) individua gli impianti di videosorveglianza fissi, mobili e di lettura targhe di proprietà del Comune di Marino o da esso gestiti;
 - b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - c) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
- 1.4. Gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Marino sono individuati nell'allegato A) del presente regolamento, che ne forma parte integrante.

Tali impianti:

 - riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
 - consentono unicamente riprese video;
 - sono installati in corrispondenza dei luoghi indicati nell'allegato A) del presente regolamento;
 - sono dotati delle caratteristiche tecniche indicate nell'allegato A) del presente regolamento;
- 1.5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall'art. 2, comma 1, lettera b), del presente regolamento, sono attivabili impianti di fotosorveglianza e videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dal Corpo di Polizia Locale di Marino oppure montate su veicoli di servizio e utilizzabili per le finalità indicate nell'art. 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del presente regolamento;
- 1.6. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Marino è integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, ai fini della sicurezza urbana ed individuati nell'allegato A) del presente regolamento. La disciplina relativa al trattamento dei dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.

1.7. L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel "Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010" al paragrafo 5.3 nonché dalla specifica normativa di settore.

2. Definizioni

2.1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "Regolamento UE", il Regolamento Ue 2016/679, (GDPR - General Data Protection Regulation) e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) per "Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101" Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- c) per "impianto di videosorveglianza", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 3 del presente regolamento;
- d) per "banca dati", il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- e) per "trattamento", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- f) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
- g) per "titolare", l'Ente Comune di Marino, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- h) per "responsabile del trattamento dei dati personali", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- i) per "responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo all'installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- j) per "persone autorizzate", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;
- k) per "interessato", la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- l) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

3. Finalità

- 3.1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate ai Sindaci ed ai Comuni dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", dallo statuto e dai regolamenti comunali e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Marino. In particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate.
- 3.2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:

- a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all'art. 50 e di ufficiale di governo di cui all'art. 54 comma 4 e 4-bis del d.lvo 267/2000;
 - b) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali;
 - c) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato,
 - d) tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
 - e) controllare aree specifiche del territorio comunale;
 - f) monitorare i flussi di traffico;
 - g) verificare e calibrare il sistema di gestione centralizzata degli impianti semaforici.
- 3.3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e dal Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e successive integrazioni e modifiche, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
- 3.4. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della strada.

4. Principi applicabili al trattamento dei dati personali

- 4.1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune di Marino si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
- 4.2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area oggetto di sorveglianza.
- 4.3. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dal GDPR.
- 4.4. In attuazione dei principi di *liceità e finalità*, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dal Comune di Marino esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
- 4.5. In attuazione del principio di *necessità*, gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici di gestione sono configurati in modo da ridurre al minimo l'uso di dati personali ed identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- 4.6. In attuazione del principio di *proporzionalità* e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

5. Titolare

- 5.1. Il Comune di Marino è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Marino è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
- 5.2. Il Sindaco, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
 - a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;

- c) nomina i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza ed i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
- d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

6. Responsabili del trattamento dei dati personali

- 6.1. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di assetto organizzativo, la Giunta Comunale individua la Struttura/Area competente per il trattamento dei dati. In tale ambito il Sindaco, con proprio provvedimento designa il responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. Nel provvedimento di nomina sono analiticamente specificati i compiti affidati al responsabile. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte dei soggetti designati, previa approvazione da parte del Sindaco.
- 6.2. I responsabili effettuano il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento.
- 6.3. Ai responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza compete quanto segue:
 - a) adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso agli stessi;
 - b) curare la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
 - c) custodire le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

7. Persone autorizzate al trattamento dei dati personali

- 7.1. I responsabili designati incaricano un numero sufficiente di dipendenti al fine di garantire il regolare trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. L'incarico è effettuato con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.
- 7.2. Gli incaricati sono nominati tra i dipendenti del Comune di Marino che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
- 7.3. Gli incaricati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dai responsabili del trattamento dei dati personali.
- 7.4. Fra gli incaricati, sono designate con l'atto di nomina, i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e delle chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

8. Soggetti esterni

- 8.1. Ai soggetti esterni al Comune di Marino e dei quali questo si avvale a qualsiasi titolo, in qualità di responsabili ex art. 28 del GDPR, per lo svolgimento di servizi e attività (esempio ditte per la manutenzione), per le quali si trattano dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dal Regolamento UE vigente.

9. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- 9.1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:
 - a) trattati secondo correttezza (in conformità alla vigente normativa, con modalità bilanciate rispetto ai diversi interessi), per scopi determinati e legittimi (finalità di sicurezza e protezione di beni aziendali). Gli impianti sono utilizzati nel pieno rispetto dell'Articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/70 e s.m.i.);

- b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
 - d) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
 - e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
- 9.2. Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
- 9.3. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati presso la sede del Corpo di Polizia Locale di Marino o datacenter individuato appositamente dove sono registrati su appositi server.

10. Conservazione dei dati personali

- 10.1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono conservati limitatamente a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi. Inoltre, i dati possono essere conservati per un periodo di tempo non superiore ai 7 giorni, ai fini della tutela della sicurezza urbana. Al termine del periodo di conservazione le immagini registrate vengono cancellate dai relativi supporti elettronici, informatici o magnetici.
- 10.2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
- 10.3. In tali casi dovrà essere informato il Comandante della Polizia Locale di Marino, che darà esplicita autorizzazione al soggetto di cui all'art. 6 ad operare per tale fine.
- 10.4. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal comma 10.2 del presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i 7 giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.

11. Informativa

- 11.1. L'informazione sulla presenza di impianti di video-sorveglianza cittadini è assicurata mediante apposita segnaletica conforme alle prescrizioni, nei punti di ingresso del territorio comunale; sarà comunque replicata e posta in modo chiaramente visibile nelle aree cittadine video sorvegliate.
- 11.2. Il supporto con l'informativa:
- deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera;
 - deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile;

12. Cessazione del trattamento dei dati personali

- 12.1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento verranno distrutti.

13. Diritti dell'interessato

- 13.1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati il diritto a richiedere al Titolare l'accesso ai propri dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una mail all'indirizzo: urp@comune.marino.rm.it. Le richieste saranno inoltrate al responsabile del trattamento dei dati competente e visionate dal DPO nominato dal Comune di Marino. L'interessato può proporre reclamo anche al Garante della Privacy via posta ordinaria tramite raccomandata A/R (Piazza di Montecitorio 121, 00186 Roma), oppure tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.gpdp.it.

13.2. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge. L'istanza di accesso è diretta e personale, ovvero resa mediante procura speciale a norma di legge.

14. Aggiornamento elenco impianti

14.1. L'aggiornamento dell'elenco degli impianti di cui all'allegato A è demandato al dirigente responsabile del trattamento dei dati come individuato nell'art. 7, sulla base di provvedimenti ricognitivi di Giunta comunale.

15. Norma di rinvio

15.1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia e le disposizioni dello Statuto e del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e alle disposizioni vigenti in tema di privacy.

16. Entrata in vigore

16.1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, fatti salvi i tempi tecnici necessari all'organizzazione del servizio.

16.2. Le eventuali e successive modifiche al presente regolamento entrano in vigore, ai sensi dell'art.9, comma 3, dello Statuto comunale, decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on line, da effettuarsi dopo che la relativa deliberazione di approvazione o determina dirigenziale sia divenuta esecutiva. Lo stesso verrà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti comunali.